

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 23/10/2012

OGGETTO Ordine di sgombero alloggio popolare dello I.A.C.P. sito in Mussomeli via L.da Vinci pal. C. piano 2° int.a) occupato abusivamente dal sig. Lomanto Giuseppe nt. Mussomeli 22/4/1957 e dalla sig.ra Arganello Cristina nt. a Mussomeli il 30/12/1975 unitamente al proprio nucleo familiare.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 9/8/2012 il comando dei Vigili urbani ha accertato che l'alloggio di via L.da Vinci pal. C piano 2° int. a) è stato occupato abusivamente dal sig. Lomanto Giuseppe nato a Mussomeli il 22/4/1957 e dalla sig.ra Arganello Cristina nt. Mussomeli 30/12/1975 unitamente al proprio nucleo familiare.

CHE il sig. Lomanto Giuseppe ha occupato l'alloggio adiacente con l'abbattimento della parete divisoria

CONSIDERATO che gli alloggi popolari devono essere assegnati agli utenti collocati nella graduatoria definitiva a seguito di bando emesso dal Comune di Mussomeli. così come previsto dalle leggi vigenti.

CONSIDERATO, ancora che il sig. Lomanto Giuseppe è assegnatario di alloggio popolare e che lo stesso ai fini del mantenimento dell'alloggio a lui assegnato deve mantenere un comportamento consono con le leggi vigenti pena la revoca dell'assegnazione dell'alloggio già assegnato.

VISTA la legge Maroni n.125 del 24/7/2008.

RITENUTO di provvedere allo sgombero dell'alloggio di che trattasi e contrastare questa diffusa illegalità ponendo in essere tutti i mezzi per scoraggiare chi pensa di ottenere un alloggio a discapito di chi ne ha diritto

VISTO l'art.38 della legge n.142 dell'8/6/1990 come recepito in Sicilia dalla legge n.48/91

VISTO l'art.7 della L.R. 5/2/92 n.1.

ORDINA

Al signor Lomanto Giuseppe nato a Mussomeli il 22/4/1957 e alla sig.ra Arganello Cristina nt. Mussomeli il 30/12/1975 unitamente al proprio nucleo familiare ovvero a persone o cose che in atto occupano abusivamente l'alloggio popolare di proprietà dello I.A.C.P. di Caltanissetta ubicato in via L. da Vinci piano 2° int.a) lo sgombero immediato dell'alloggio ,assegnando a tal fine il termine di gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente e a ripristinare lo stato originario con l'eliminazione degli abusi commessi,

AVVISA

1) CHE in caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione coattiva d'ufficio ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi oltre la denuncia ai sensi dell'art.650 c.p.

2) Il Comando di polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

3) la presente dovrà essere notificata al Sig. Lomanto Giuseppe nato a Mussomeli il 22/4/1957 alla sig.ra Arganello Cristina nt. Mussomeli il 30/12/1975 al Comando di Polizia Municipale sede, al Comando dei Carabinieri, ai Servizi Sociali sede allo I A C P di Caltanissetta e a S. E. il Prefetto di Caltanissetta.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale regionale di Palermo nel termine di 60 giorni dalla notifica (legge 6 Dicembre 1971 n..1034 e successive modifiche ed integrazioni oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla notificazione (DPR 24 Novembre 1971 n.1199)

MUSSOMELI LI 23/10/2012

IL SINDACO

Salvatore Calà .